N. 1005/17 SENT. LAV.
N. 1011/20 CRONOL.
N. 116/17 R.A.G.L.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice onorario Dott. , in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 30.10.2020 ha pronunciato mediante lettura in udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n.**116/2017 R.G.** vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'Avv. , giusta procura in atti

-ricorrente-

nei confronti di

INPS (c.f. 80078750587) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura generale alle liti del 21.07.2015 per Notaio

-resistente-

avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.01.2017, innanzi all'intestato Tribunale, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5982016000243 notificato il 05.12.2016 per l'asserito mancato pagamento di contributi INPS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla gestione commercianti. Pertanto il ricorrente chiedeva: a) in via preliminare sospendersi l'atto impugnato; b) in via principale, dichiararsi nullo l'avviso di addebito per i motivi esposti nel ricorso; c) in via subordinata, sospendersi il presente procedimento in attesa dell'esito del giudizio tributario; d) con vittoria di spese e compensi di giudizio , da distrarsi in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'INPS chiedendo: in via preliminare e/o pregiudiziale, previo rigetto della chiesta sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito,

Scanned with Fast Scan

dichiararsi l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività; in via principale, previo rigetto della chiesta sospensiva, dichiararsi l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'avviso di addebito, ulteriormente in via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relative ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e, per l'effetto, condannarsi parte ricorrente al pagamento di quanto accertato; in via ulteriormente subordinata, disporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del codice di rito; in via istruttoria subordinata, anche ex art. 421 c.p.c., ove ritenuto necessario, ordinare l'acquisizione, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, di copia integrale degli atti relativi all'accertamento effettuato nei confronti dell'odierno ricorrente, corredati di eventuali allegati, accertamenti non trasmessi all'INPS; in via riconvenzionale condannarsi al pagamento in favore dell'INPS della somma di cui all'avviso di addebito opposto.

Alla prima udienza, il Giudice sospendeva l'esecutività dell'atto impugnato.

Istruita la causa a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, la causa all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto ed in diritto che saranno di seguito illustrati.

In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'opposizione avvenuta nel termine perentorio di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99.

La ricorrente, tra i motivi di opposizione indicava la mancanza assoluta di presupposti per l'iscrizione a ruolo da parte dell'Inps di maggiori contributi, nonché l'improcedibilità dell'avviso a seguito del ricorso avverso l'avviso di accertamento.

Per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99, al comma 3, prevede che "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all' autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice", mentre al successivo comma 4 prevede che, "...In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25".

Sul punto, particolarmente importante è la pronuncia n. 8379 del 2014 della Corte di Cassazione, nella quale la stessa ha stabilito un principio di diritto particolarmente importante in base al quale "...in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.

Scanned with Fast Scan

Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario".

In base a tale decisione, pertanto, l'INPS non può emettere l'avviso di addebito prima della conclusione della controversia dinanzi la Commissione Tributaria. Lo stesso art. 25 del D. Lgs n. 46/99, al comma 2, prevede infatti che "...Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".

Dello stesso tenore la sentenza n. 4032/2016, nella quale la Cassazione ha affermato che "L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta".

Tale orientamento è stato ripreso e seguito anche da diverse Corti territoriali in pronunce relative alla validità dell'avviso di addebito emesso a seguito di avviso di accertamento e in pendenza di ricorso al Giudice Tributario, tra le quali la sent. n. 1353/2015 Tribunale di Milano, n. 144/2016 del Tribunale di Parma, n. 156/2016 Tribunale di Rimini, n. 3571/2017 e 196/2018 Tribunale di Lecce , sentenza n. 181/18 del Tribunale di Lucca .

Da ultimo, il Tribunale di Catania, con la recente pronuncia n. 669/2019, nel pronunciarsi su un caso analogo al caso di specie (nel quale il ricorrente, già prima dell'emissione dell'avviso di addebito impugnato aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria avverso l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, posto a fondamento dell'avviso di addebito opposto), concludeva affermando che "...Tale impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, con la conseguenza che la stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima e annullata, e ciò a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario."

Scanned with Fast Scan

Nel caso de quo la ricorrente ha prodotto in giudizio copia del ricorso avverso l'avviso di accertamento depositato in data 11.12.2015 presso la Commissione Tributaria Prov.le di Siracusa con relativa ricevuta di iscrizione a ruolo (R.G.R. n. 2838/2015).

Provava, in tal modo, che alla data di formazione dell'avviso di addebito da parte dell'INPS, notificatogli in data 05.12.2016, era già pendente il ricorso avverso l'avviso di accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa (depositato in data 06.11.2015)

Alla luce di quanto innanzi, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, Dott. in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così decide:

- **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, revoca e dichiara improduttivo di effetti giuridici l'opposto avviso di addebito n. *59820160002438370000*.
- **Condanna** l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del difensore anticipatario ex art.93 c.p.c. delle spese del giudizio che liquida in € 900,00 oltre € 43,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Siracusa nella Camera di Consiglio dell'udienza del 30.10.2020 alle ore 15,00.

IL Giudice del lavoro

Dott.

Scanned with Fast Scan